ALLEGATOA alla Dgr n. 1794 del 03 ottobre 2013

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE FORMATIVE CONGIUNTE E DI COMUNICAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N.48 "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, DELLA CORRUZIONE NONCHE' PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA' E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE".

tra

la Regione del Veneto nella persona di …, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro, 3901 ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione, in rappresentanza del Presidente della Giunta regionale e a ciò delegato con DGR n…… del ……

e

L'Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto), nella persona di …, in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione, con sede in Via Cesarotti 17, 35030 Selvazzano Dentro (PD) ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione e a ciò delegato con atto……

e

L' Associazione "Avviso Pubblico - enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", nella persona di …, in qualità di Referente regionale coordinatore per il Veneto, con sede in palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova ed ivi domiciliato ai fini della presente convenzione e a ciò delegato con atto …… a firma del Presidente nazionale ....

INOLTRE

La presente convenzione è aperta alla sottoscrizione di altri Soggetti istituzionali preposti al settore della giustizia, del contrasto alla criminalità anche minorile e dell'istruzione o di enti pubblici che intendano aderire al presente accordo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 48, per collaborare attivamente alla sua attuazione e implementazione, in coerenza con le finalità della legge stessa.

PREMESSO CHE

- La legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile" (d'ora in poi denominata anche "legge regionale"), ha previsto una serie articolata di politiche d'intervento finalizzate alla prevenzione e al contrasto del crimine organizzato e mafioso e dei reati contro la pubblica amministrazione, coinvolgendo un'ampia platea di soggetti, sia interni che esterni all'apparato amministrativo regionale, chiamati ad operare mediante il coordinamento operativo e la condivisione di regole e per la diffusione di informazioni, conoscenze e iniziative a sostegno della legalità e della cittadinanza responsabile;

- Con Dgr n. 1026 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha dettato le disposizioni di primo avvio della legge regionale, incaricando la Struttura regionale competente in materia si sicurezza e polizia locale (l'U.P Sicurezza Urbana e Polizia locale, d'ora in poi denominata "Struttura di coordinamento") della funzione di coordinamento e monitoraggio prevista dall'art.19 della stessa legge regionale; con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha definito anche il calendario procedurale degli adempimenti necessari e

rinviato a proprio successivo provvedimento l'approvazione delle iniziative previste per l'anno 2013 ascrivibili in particolare alla competenza della stessa Struttura di coordinamento, da attuarsi con i fondi allocati nel rispettivo centro di responsabilità sul capitolo 101846 dell'UPB U0015 "Prevenzione e lotta alla criminalità" del bilancio di previsione 2013;

- Con la presente convenzione, approvata con Dgr n…….del……, si intendono approntare le iniziative per l'anno 2013 ascrivibili alla diretta competenza della Struttura di coordinamento, alla cui realizzazione si impegnano a collaborare le parti convenute nei modi e nei termini quivi indicati. Alla convenzione potranno anche aderire, per quanto di competenza e in linea con la convenzione stessa, altri soggetti istituzionali interessati che intendano cooperare all'ottimale attuazione delle iniziative previste e al raggiungimento degli obiettivi prefissati; ciò anche ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 della medesima legge regionale "Protocolli d'intesa e accordi con organi statali ed enti pubblici";

- Fra le azioni previste dalla legge regionale e ascrivibili alla responsabilità della Struttura di coordinamento, sono di particolare rilievo quelle indicate all'art. 10 "Attività della polizia locale - interventi formativi", secondo cui va valorizzato il ruolo della polizia locale nell'attuazione delle politiche previste dalla stessa legge regionale, promuovendo interventi formativi dedicati, da attuarsi anche congiuntamente agli operatori degli enti locali e delle forze dell'ordine, nonché alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni che svolgono attività di carattere sociale sui temi oggetto della medesima L.r. n. 48/2012. In attinenza a tale disposto e in coerenza anche con gli artt. 8 e 9 della legge regionale, le azioni formative vanno correlate a iniziative di comunicazione rivolte agli operatori della sicurezza, agli amministratori e alla cittadinanza, per condividere e diffondere le conoscenze e le buone pratiche atte a prevenire e contrastare i crimini mafiosi e le altre fattispecie criminogene oggetto della legge regionale;

- la Regione aderisce all'Associazione "Avviso Pubblico – enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie" (d'ora in poi denominata "Avviso Pubblico") ai sensi dell'art.18 della legge regionale e il Presidente della Giunta regionale ha già formalmente attivato la relativa procedura con nota prot.n. 285053 del 4 luglio 2013; nelle more del perfezionamento dell'iter di adesione, il Referente regionale di Avviso Pubblico è autorizzato dall'Associazione, da lui rappresentata, alla sottoscrizione del presente accordo e al connesso esercizio dei compiti a questa ascritti;

- Gli obiettivi sopra declinati rappresentano finalità istituzionali comuni alle parti, ravvisandosi analoghe *mission* nei rispettivi statuti e atti costitutivi. Inoltre, ai fini del presente atto, sia Avviso Pubblico che ANCI Veneto sono da considerarsi amministrazioni pubbliche, essendo espressione di enti locali, a favore dei quali operano in via esclusiva e senza finalità di lucro e da cui traggono principalmente il proprio sostegno economico finanziario, mediante quote di adesione o contributi. Attraverso il presente strumento pattizio, sottoscritto ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. modif. e sottoposto all'obbligo di sottoscrizione con firma digitale, a pena di nullità, ai sensi dell'art.6 comma 2 della L. 221 del 17 dicembre 2012, è prevista perciò la definizione concertata fra le parti delle azioni da porre in essere e la compartecipazione alla loro attuazione.

- Le azioni realizzate sono soggette all'obbligo del monitoraggio periodico e di report biennale alla competente Commissione consiliare, effettuati a cura della Struttura di coordinamento, a ciò incaricata con la citata Dgr n.1026 del 18 giugno 2013, come previsto dalla presente convenzione;

CONSIDERATO CHE

- La legge regionale rappresenta un'importante occasione per favorire la presa di coscienza del fenomeno mafioso e della sua presenza anche nel territorio veneto, tradizionalmente considerato quasi immune; è dunque importante puntare sulla formazione e sulla diffusione di conoscenze che aiutino a battere la criminalità organizzata e contrastare l'illegalità diffusa, dando visibilità a nessi e possibili connivenze e coperture che le consentono di agire corrompendo il tessuto economico e sociale del territorio.

E' perciò interesse comune delle parti cooperare, mettendo ciascuna a disposizione le capacità e i mezzi di cui dispone, per realizzare interventi formativi destinati ad operatori di sicurezza ed amministratori locali, mirati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminosi di stampo mafioso, nonché per organizzare interventi collaterali di sensibilizzazione pubblica che favoriscano la diffusione di conoscenze e buone pratiche a sostegno della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;

- Gli obiettivi sopra declinati si pongono in continuità con le politiche di sostegno alla sicurezza e alla legalità perseguite in questi anni dall'amministrazione regionale, attuate anche in accordo con le autorità nazionali mediante successivi Protocolli d'intesa, ora scaduti, sottoscritti tra la Regione e il Ministero dell'Interno, i quali hanno prodotto significative esperienze di formazione congiunta tra operatori di polizia locale e le altre Forze di polizia. Queste esperienze possono essere riprese e sviluppate grazie alla presente convenzione, con nuovi momenti formativi condivisi dedicati alle specifiche materie oggetto della legge regionale; materie che, in effetti, presentano anche una forte connessione con le competenze proprie delle autorità e delle forze di polizia nazionali.

E' perciò auspicabile l'adesione delle competenti autorità e organi nazionali alla presente convenzione, anche ai sensi dell'art.4 comma 2 lettera b) della legge regionale, che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione con organi statali per favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e sulla loro incidenza sul territorio, nonché per promuovere e diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile fra i giovani;

- La formazione della polizia locale su questi temi va pensata in relazione al quadro organizzativo già delineato dalla Regione con i Distretti di polizia locale, in quanto rappresentano l'ambito territoriale ottimale per garantire la gestione efficiente ed economica delle funzioni e degli apparati di polizia locale, in linea con l'evoluzione normativa in tema di contenimento della spesa e di gestione associata delle funzioni pubbliche fondamentali e, soprattutto, per mettere in grado la polizia locale di affrontare correttamente ed efficacemente problematiche delicate e complesse come quelle della criminalità organizzata di stampo mafioso, che richiedono conoscenze teoriche e pratiche di polizia giudiziaria e tecnica investigativa altamente specializzate e interdisciplinari;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2
(Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è la pianificazione e realizzazione di un piano di formazione di durata biennale, strutturato in relazione ai Distretti di polizia locale e destinato agli operatori di polizia locale, in particolare ai comandanti, da attuarsi anche congiuntamente agli operatori delle forze di polizia nazionali ed estensibile anche ad amministratori e funzionari degli enti locali, per valorizzarne il ruolo e le abilità in relazione al perseguimento degli obiettivi posti dalla legge regionale.

E' oggetto della presente convenzione anche la previsione e realizzazione di iniziative di comunicazione e sensibilizzazione pubblica che diano risalto alle professionalità acquisite dagli operatori e all'importanza dei comportamenti attenti e responsabili che i cittadini devono assumere per prevenire e contrastare il fenomeno mafioso, promuovendo la cultura della legalità.

Art. 3
(Obblighi e ruolo delle parti)

La Regione si impegna a contribuire finanziariamente alla realizzazione del piano formativo e delle altre iniziative previste dalla presente convenzione, nei limiti e alle condizioni quivi indicate.
La Struttura di coordinamento collabora con le parti per la definizione concertata e la pianificazione delle iniziative da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, rapportandosi in via principale con il Referente unico, di seguito indicato, nei modi e nelle forme ritenuti più idonei e agevoli, anche ai fini dell'acquisizione delle informazioni necessarie agli adempimenti di monitoraggio e reportistica previsti dalla legge regionale e in coerenza con la Dgr n.1026 del 18 giugno 2013.
ANCI Veneto assume il ruolo di Referente unico nei confronti della Regione, per la redazione e rendicontazione del piano degli interventi, in conformità alla presente convenzione.
ANCI Veneto e Avviso Pubblico collaborano alla pianificazione e realizzazione delle iniziative, raccordandosi per formulare proposte e condividere le strategie da sottoporre al vaglio della Struttura di coordinamento, concorrendo alla loro realizzazione con i mezzi e il grado di autonomia di cui dispongono, ma in costante raccordo con la Struttura di coordinamento.
Su decisione comune delle parti, l'attuazione di singole iniziative può essere curata direttamente da ciascuna delle parti stesse, fermo restando l'impegno di spesa stanziato a favore di ANCI Veneto e da questa gestito, di comune accordo, come da convenzione.

Art.4
(Piano attuativo delle iniziative)

La pianificazione delle iniziative previste è effettuata in accordo tra le parti e si traduce in una proposta di Piano attuativo delle iniziative ("Piano attuativo**"**) a valenza biennale, per le annualità 2014 e 2015, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Il **Piano attuativo** è composto da:

- '*Piano formativo sperimentale'* per gli operatori della sicurezza in attuazione delle politiche di cui alla legge regionale;
- Piano delle azioni di comunicazione ('*Piano di comunicazione'*) collaterali e coerenti con il piano formativo e con la legge regionale;
- Previsione di altre eventuali iniziative ('*Iniziative per la sicurezza e la legalità'*) ritenute opportune e coerenti con la legge regionale, comunque ascrivibili al centro di competenza della Struttura di coordinamento

A. Il **Piano formativo sperimentale** contiene l'indicazione di quanto segue:

1. Il ***numero*** e il ***calendario*** di massima dei *corsi* strutturati per *moduli formativi*, riproponibili anche in più edizioni, nonché degli eventuali *eventi seminariali* monotematici previsti, dettagliati analiticamente nei contenuti che seguono;
2. le ***materie*** e gli ***argomenti*** trattati, in coerenza con le finalità della legge regionale e tenuto conto anche della traccia indicativa di massima, non strutturata e comunque non vincolante, riportata in ***allegato Sub A*** alla presente convenzione ;
3. la ***durata***, in numero di *ore giornaliere* e di *giornate*;
4. il ***numero*** massimo di corsisti ammesso e i relativi ***criteri di selezione***, sulla base dei requisiti soggettivi dei candidati e con riferimento agli ambiti distrettuali di polizia locale, con priorità per i comandanti e gli operatori di polizia locale in servizio con qualità di ufficiali di polizia giudiziaria. E' possibile prevedere l'estensione dei corsi anche agli operatori delle altre forze nazionali di polizia, previo accordo formale con le rispettive autorità, ovvero ad Amministratori e operatori degli enti locali direttamente interessati alle problematiche in trattazione ed ai referenti di enti e organizzazioni sociali impegnate nel contrasto della criminalità (es. gioco d'azzardo, prostituzione, vittime di tratta, ecc.);

5. l'individuazione dei ***docenti***, o relatori, e dei relativi ***criteri di scelta***. A questo proposito è preferita la scelta tra docenti universitari, funzionari delle Forze di polizia che abbiano svolto o svolgano servizio presso la Direzione investigativa antimafia (DIA) e rispettive articolazioni territoriali, ovvero presso lo SCO - Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, il ROS - Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, lo SCICO - Servizio centrale di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza, e i GICO - Gruppi di investigazione sulla criminalità organizzata della Guardia di finanza, e magistrati appartenenti o appartenuti ai ruoli della Direzione Nazionale Antimafia o alle afferenti Direzioni Distrettuali. E' anche ammessa la presenza - in qualità di relatori - di amministratori, funzionari pubblici, rappresentanti di enti, organizzazioni di volontariato ed associazioni, che siano portatori di buone pratiche ed esperti nel contrasto all'illegalità e alla corruzione e comunque sui temi oggetto della medesima L.R. n. 48/2012;
6. le ***modalità* di** svolgimento, prevedendo anche laboratori o simulazioni e con possibilità di utilizzare anche piattaforme e-learning e videoconferenze ;
7. la ***verifica*** finale, anche eventualmente attraverso la somministrazione di test o questionari, e la previsione di rilascio di *attestato* di partecipazione, o altro titolo analogo, a condizioni minime di frequenza;
8. le ***sedi*** di svolgimento ;
9. la definizione analitica dei ***costi*** (per docenza, sedi, materiale didattico, ecc,) e in totale. In particolare, il compenso per i docenti non può superare i massimali fissati dai tariffari professionali o da linee guida della Comunità europea;
10. le modalità di ***copertura dei costi***, prevedendo la *compartecipazione* dei soggetti istituzionali interessati o delle stesse parti contraenti, anche a titolo di dotazioni o servizi messi a disposizione gratuitamente.

A corredo del Piano formativo sperimentale è richiesta la produzione di una breve ***analisi di fattibilità*** delle iniziative pianificate, che indichi la parte che intende farsi carico della loro gestione e attuazione, le procedure da seguire, i percorsi e i contatti previsti o già concretizzati e le problematiche da superare.

B. Il **Piano di comunicazione**, collaterale al piano formativo, contiene la previsione di *almeno due eventi pubblici* di comunicazione (uno nel 2014 e l'altro nel 2015), preferibilmente abbinati alla "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime della mafia" di cui all'art.17 della legge regionale e di competenza del Consiglio regionale.
Ciascun evento è analiticamente pianificato e descritto, indicando in particolare:

- le ***date*** di effettuazione
- il ***titolo*** provvisorio attribuito all'iniziativa
- l'indicazione degli eventuali ***soggetti o organismi istituzionali coinvolti*** o che compartecipano all'iniziativa
- gli ***argomenti*** trattati e gli ***interventi*** previsti (relazioni, video, dimostrazioni o esercitazioni pratiche dei corpi specializzati nella lotta al crimine organizzato di stampo mafioso, ecc.)
- i ***relatori*** o i responsabili degli interventi (operatori della sicurezza, docenti, esperti, volontari del settore, ecc.)
- i ***destinatari*** dell'iniziativa (cittadinanza, operatori della sicurezza, cittadinanza, scolaresche, familiari delle vittime, o altro)
- la ***sede*** prevista e le ***dotazioni*** necessarie, compresi eventuali gadget o gratificazioni simboliche o pubblicazioni da consegnare ai presenti, anche in linea con quanto previsto al successivo punto 2
- i ***costi*** e le relative ***modalità di copertura***, prevedendo la *compartecipazione* dei soggetti istituzionali interessati o delle stesse parti contraenti, anche a titolo di dotazioni o servizi messi a disposizione gratuitamente

Il Piano di comunicazione prevede anche la *pubblicazione di almeno un documento*, preferibilmente in formato digitale, redatto nel rispetto degli indirizzi regionali in materia di immagine coordinata della Regione, che raccolga e sistematizzi le esperienze e i risultati raggiunti, con focus tematici sugli argomenti di maggiore rilievo. Il documento può essere corredato da un *Vademecum* della sicurezza e della legalità, redatto anche in formato cartaceo e destinato alla distribuzione alla cittadinanza o a specifici settori

particolarmente esposti o sensibili alle problematiche trattate (ad es. commercianti, scolaresche, associazioni di volontariato, ecc.), per la prevenzione dei rischi legati alle infiltrazioni criminali di stampo mafioso e per la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

La proposta di pubblicazione indica:

- il ***titolo*** provvisorio e il *formato* editoriale previsto
- il ***numero di copie*** previste
- gli ***focus tematici*** trattati, in coerenza anche con gli argomenti affrontati nei corsi di formazione programmati nel Piano formativo sperimentale
- i ***destinatari*** individuati e le relative modalità o canali di ***distribuzione***, anche eventualmente nel corso degli eventi pubblici di comunicazione di cui al precedente punto 1, oppure preferibilmente tramite gli enti locali, le direzioni didattiche e le associazioni di volontariato e senza scopo di lucro che perseguono azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie, indicate all'art.18 comma 3 della legge regionale;
- il ***piano analitico dei costi*** e le relative modalità di copertura, prevedendo la *compartecipazione* dei soggetti istituzionali interessati o delle stesse parti contraenti, anche a titolo di dotazioni o servizi messi a disposizione gratuitamente

A corredo del Piano di comunicazione, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è richiesta la produzione di una breve ***analisi di fattibilità*** delle iniziative pianificate, che indichi la parte che intende farsi carico della loro gestione e attuazione, le procedure da seguire, i percorsi e i contatti previsti o già concretizzati e le problematiche da superare.

C. Eventuali ulteriori ***Iniziative per la sicurezza e la legalità***, diverse da quelle precedentemente indicate, sono ammesse nell'ambito del Piano attuativo, purché coerenti con la legge regionale e con le altre azioni pianificate e se ascrivibili al centro di competenza della Struttura di coordinamento. Tali iniziative dovranno essere analiticamente descritte, specificando le finalità, i destinatari, i costi previsti e le relative modalità di copertura, in analogia con quanto previsto per i precedenti punti.

Anche in questo caso è prevista la produzione, a corredo, di una breve *analisi di fattibilità* delle iniziative, che indichi la parte che intende farsi carico della loro gestione e attuazione, le procedure da seguire, i percorsi e i contatti previsti o già concretizzati e le problematiche da superare.

Art.5
(Approvazione, attuazione e monitoraggio delle iniziative)

Entro il termine indicato al successivo art. 9, ANCI Veneto inoltra alla Struttura di coordinamento la proposta del *Piano attuativo*, composto dal *Piano formativo sperimentale* e dal *Piano di comunicazione*, nonché delle eventuali ulteriori *Iniziative per la sicurezza e la legalità*, ai sensi del precedente art.4.

La proposta è concordata fra le parti e comprende le azioni da realizzare nel corso delle annualità 2014 e 2015.

La proposta di *Piano attuativo* è sottoposta all'approvazione della prima Giunta regionale utile.

Dopo l'approvazione del *Piano attuativo* viene data attuazione alle iniziative previste, in costante raccordo con la Struttura di coordinamento e in collaborazione tra le parti.

La Struttura di coordinamento monitora con cadenza almeno semestrale, per il tramite del Referente unico che relaziona in proposito, lo stato di avanzamento delle iniziative e può intervenire in qualunque fase, nei modi ritenuti più congrui e ai sensi del successivo art.7, per favorirne l'ottimale realizzazione.

Tutte le azioni devono essere concluse entro il termine indicato al successivo art.9.

Eventuali modifiche o integrazioni alle azioni pianificate, rese necessarie in fase di attuazione, possono essere concordate direttamente tra le parti e assentite dalla Struttura di coordinamento, purché non comportino modifiche sostanziali al Piano attuativo, nel qual caso è richiesta la formale approvazione della Giunta regionale.

Art.6
(Contributo regionale e atti di gestione)

La Regione impegna la somma di **€ 250.000,00 (duecentocinquantamila//00)** che mette a disposizione del Referente unico (ANCI Veneto) per l'attuazione delle iniziative previste nel *Piano attuativo*, nei modi e alle condizioni di seguito indicate.
L'erogazione del contributo è disposta, nei limiti della disponibilità di cassa, per anno solare di riferimento e in base agli stati di avanzamento delle iniziative, comprovati dalle relazioni semestrali prodotte dal Referente unico e relativa documentazione probatoria circa le spese sostenute e gli eventuali introiti o conferimenti realizzati, anche a titolo di servizi o forniture gratuite. In ogni caso il contributo erogato non può superare le spese effettivamente sostenute, al netto dell'eventuale compartecipazione finanziaria richiesta ai destinatari delle iniziative o conferita dalla parte attuatrice stessa.
Qualora l'attuazione di parte delle iniziative previste non sia effettuata direttamente a cura del Referente unico, le relative spese saranno comunque da questo pagate o ristorate, secondo gli accordi intercorsi.
E' ammessa la possibilità di un'anticipazione di cassa per dare avvio alle iniziative previste, su espressa richiesta documentata del Referente unico, per un importo comunque non superiore al 30% del contributo totale assegnato.
A conclusione delle iniziative ed entro i termini indicati al successivo art. 9, il Referente unico presenta la rendicontazione finale, che riepiloga analiticamente quanto realizzato in raffronto a quanto previsto, le spese sostenute e gli eventuali introiti o conferimenti conseguiti, in conformità a quanto richiesto dalla Struttura di coordinamento. Qualora una o più iniziative indicate nel piano attuativo non fossero realizzate, in tutto o in parte, il saldo erogato è rapportato alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti e documentati, con possibile recupero delle eventuali somme indebitamente erogate.

Art.7
(Verifiche periodiche e tutele)

La Struttura di coordinamento monitora con cadenza almeno semestrale lo stato di avanzamento delle iniziative, mediante la documentazione periodica e la rendicontazione finale prodotta dal Referente unico, nei tempi e nei modi sopra indicati e comunque ogni qualvolta espressamente richiesto dalla Struttura stessa, anche mediante produzione di ulteriori atti e documenti.
La Struttura di coordinamento può comunque intervenire in qualunque fase e nei modi ritenuti più opportuni, per verificare e favorire l'ottimale realizzazione delle iniziative, eccezionalmente anche in via sostitutiva o su richiesta delle parti.
Qualora la parte incaricata della gestione e attuazione dell'iniziativa si riveli inadempiente o non ottemperi nei tempi e nei modi previsti, può essere chiamata a rispondere di eventuali perdite, danni o pregiudizi derivanti.
Tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui le parti verranno in contatto nello svolgimento delle attività previste dalla convenzione, sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art.8
(Proprietà e uso dei prodotti documentali)

I documenti e i materiali prodotti ai sensi della presente convenzione, ove non già distribuiti ai destinatari, sono detenuti dalla Struttura di coordinamento per conto dell'amministrazione regionale, che ne è proprietaria, salvo diversa disposizione formale. I prodotti sono comunque resi disponibili a titolo gratuito a favore di ciascuna delle parti o anche di soggetti terzi interessati, secondo necessità e possibilità, previa formale richiesta e valutazione sull'uso che si intende farne. E' vietato a chiunque lucrare sui tali prodotti o farne uso improprio o non conforme alle finalità della legge regionale.

Art.9
(Termini e durata della convenzione)

Il Referente unico inoltra alla Struttura di coordinamento la proposta di Piano attuativo, di cui la precedente art. 4, entro il ***30 gennaio 2014***.
La proposta è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale nella prima seduta utile.
A partire dalla data di approvazione del Piano attuativo, il Referente unico è tenuto a produrre alla Struttura di coordinamento la relazione sullo stato di avanzamento delle iniziative e la documentazione prevista con cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta espressamente richiesto dalla stessa Struttura, nei modi e nei termini da questa indicati.
Le azioni previste nel Piano attuativo devono essere concluse e rendicontate, in conformità al precedente art.6, ***entro 30 settembre 2015***.
Il Referente unico è comunque tenuto a produrre, anche oltre la data sopra indicata, l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dalla Struttura di coordinamento anche ai fini della reportistica finale da produrre alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno 2016, ai sensi della legge regionale e della Dgr n. 1026/2013.
La presente convenzione dura tre anni dalla data di sottoscrizione, ma è comunque produttiva di effetti ai fini della completa conclusione delle procedure di erogazione del saldo finale spettante.
E' ammessa la possibilità di rinnovo della convenzione, su accordo delle parti e conforme decisione della Giunta regionale, fermi restando i termini di conclusione delle azioni e della rendicontazione finale sopra indicati; ciò vale anche nel caso di eventuali adesioni di altri soggetti istituzionali, mediante atto integrativo, secondo quanto indicato in premessa.

Art 10
(Foro esclusivo)

Per quanto non espressamente contemplato nella presente convenzione si applicano le norme del codice civile.
La risoluzione di tutte le controversie inerenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione saranno demandate al Tribunale di Venezia che si elegge quale Foro esclusivo.

Art. 11
(spese di registrazione)

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi del punto 1.6 della Tabella Allegato B9 al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 995/1982.

Allegato Sub A

L.r. n. 48/2012
Ipotesi di traccia formativa

- 1° Modulo (ore /giorno n. X; giorni n. X)

Criminalità organizzata e criminalità di stampo mafioso

1° Premesse teoriche generali: inquadramento socio-giuridico della criminalità organizzata. Premesse teoriche specifiche: criminalità organizzata di stampo mafioso. inquadramento storico ed evolutivo
2° Associazione a delinquere di stampo mafioso (inquadramento normativo e illustrazione del Codice Antimafia)
3° Organismi di prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa.
4° Organizzazioni criminali e metodo mafioso: specificità delle varie organizzazioni criminali mafiose in relazione al contesto d'origine e l'ambito d'azione.

Moduli vari
Polizia Amministrativa e Giudiziaria nei settori a rischio di infiltrazione mafiosa (es.: ambiente , appalti pubblici ,attività economiche, immigrazione, ecc.)
2° Fonti informative e tecniche d'acquisizione - Tecniche investigative generali
3° Estorsione, Riciclaggi, Usura
4° Eco, Archeo, Agro Mafie
5° Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 9 gennaio 2012 e (le clausole tipo approvate con DGR n.537 del 3 aprile 2012)
6° Disciplina degli stupefacenti
7° Gioco d'azzardo
8° Sfruttamento della prostituzione
9° Immigrazione clandestina
10° Norme anticorruzione

Modulo finale
Tecniche investigative (ore/giorno n. X; giorni n. X))

1° Tecniche di controllo di polizia amministrativa e giudiziaria e competenze degli enti locali
2° Investigazioni preventive e fonti informative
3° Tecniche investigative (estorsione – riciclaggio- usura)
4° Tecniche investigative (stupefacenti – prostituzione – immigrazione clandestina)
5° Tecniche investigative (cooperazione internazionale)
6° Utilizzo dei beni confiscati
7° Laboratori e simulazioni